

Art. 134

Aumenti di capitale.

1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.
2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.
3. (Comma abrogato)

Art. 135

Società cooperative.

1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.

SEZIONE III

Deleghe di voto

Art. 136

Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
 - a. "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - b. "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti;
 - c. "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;
 - d. "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente;
 - e. "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Art. 137

Disposizioni generali.

1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Art. 138

Sollecitazione.

1. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione.

L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Art. 139

Requisiti del committente.

1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni. La CONSOB può stabilire per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.

2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.

Art. 140

Soggetti abilitati alla sollecitazione.

1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le SIM.

Art. 141

Associazione di azionisti.

1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:
 - a. sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b. non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c. sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.
3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.
4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega.

Art. 142

Delega di voto

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilità.

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.
2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e della relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

1. La CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a. il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b. le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c. le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La CONSOB può:
 - a. richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b. vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;

- c. esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere c) e b);
- d. esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

SEZIONE IV

Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni

Art. 145

Emissioni delle azioni

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative.
4. *(Abrogato)*
5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.
6. *Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.*
7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria: il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea ordinaria.
8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146

Assemblea speciale

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
 - a. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
 - c. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

- d. sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
 - e. sugli altri oggetti d'interesse comune.
2. *L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria.*
 2. *bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.*
 3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 147

Rappresentante comune

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.
2. *(Comma abrogato)*
3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).
4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis

Assemblee di categoria.

1. *Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentari italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.*

SEZIONE V

Organi di controllo

Art. 148

Composizione

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
 - a. il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
 - b. il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
 - c. criteri e modalità per la nomina del presidente;
 - d. limiti al cumulo degli incarichi.
2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*

c. coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio. Si applica l'articolo 13, comma 2.

4. bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.

4. ter. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di sorveglianza.

4. quater. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.

Art. 149

Doveri

1. Il collegio sindacale vigila:

a. sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c. sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

d. sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentari di altri paesi dell'Unione Europea.

4. bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

4. ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.

Art. 150

Informazione

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 151

Poteri

1. *I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*
2. *Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.*
3. *Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.*
4. *Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.*

Art. 151-bis

Poteri del consiglio di sorveglianza.

1. *I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.*
2. *I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.*
3. *Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.*
4. *Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonchè scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.*

Art. 151-ter

Poteri del comitato per il controllo sulla gestione.

1. *I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.*
2. *I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.*
3. *Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del comitato.*
4. *Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonchè scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.*

Art. 152**Denuncia al tribunale**

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.
3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153**Obbligo di riferire all'assemblea**

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.
2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art. 154**Disposizioni non applicabili**

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.

Art. 155**Attività di revisione contabile**

1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:
 - a. nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b. che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.
2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.
3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.

Art. 156**Giudizi sui bilanci**

1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilevi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.
5. *Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.*

Art. 157

Effetti dei giudizi sui bilanci

1. *Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.*
2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158

Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.
2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
3. *La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.*
4. (Soppresso)
5. (Soppresso)

Art. 159

Conferimento e revoca dell'incarico

1. *L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla società di revisione.*
2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB.
6. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non è deliberato; in tal caso la CONSOB determina anche il corrispettivo.
7. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quanto non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
8. La CONSOB stabilisce con regolamento:
 - a. la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 e le modalità e i termini di trasmissione;
 - b. le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
 - c. i termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito presso il registro delle imprese delle deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 6.

Art. 160

Incompatibilità

1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

Art. 161

Albo speciale delle società di revisione

1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.

Art. 162

Vigilanza sulle società di revisione

1. La CONSOB vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllare l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB può:
 - a. richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
 - b. eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione;
 - c. raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri.
3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni le sostituzioni degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.

Art. 163

Provvedimenti della CONSOB

1. La CONSOB, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, con riferimento a uno o più incarichi, può:
 - a. intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione contabile per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
 - b. vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a un anno.
2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:
 - a. le irregolarità sono di particolare gravità;
 - b. vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB;
 - c. la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.
3. La CONSOB può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi dell'articolo 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.

Art. 164

Responsabilità

1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile.
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

Art. 165

Revisione contabile dei gruppi

1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate.
2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.

PARTE V

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni Penali

CAPO I

Intermediari e Mercati

Art. 166

Abusivismo

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
 - a. svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
 - b. offre in Italia quote o azioni di OICR;
 - c. offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Art. 167

Gestione infedele

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 168

Confusione di patrimoni

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 169

Partecipazioni al capitale

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 170

Gestione accentrata di strumenti finanziari

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171

(Articolo abrogato)

CAPO II

Emittenti

Art. 172

Irregolare acquisto di azioni

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Art. 173

Omissa alienazione di partecipazioni

1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 174

(Articolo abrogato)

CAPO III

Revisine contabile

Art. 175

(Articolo abrogato)

Art. 176

(Articolo abrogato)

Art. 177

Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Art. 178

Compensi illegali

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 179

Disposizioni comuni

1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.

CAPO IV

Abuso di informazioni privilegiate e aggio su strumenti finanziari

Art. 180

Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
 - b. senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

4. Nel caso previsto dai commi 1 e 2, il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l'entità del profitto che è derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economica.

Art. 181
(Articolo abrogato)

Art. 182
Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 183
Ambito di applicazione

1. I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengono a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 184
Misure interdittive

1. Nel procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 può essere disposta la misura interdittiva prevista dall'articolo 290, comma 1, del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'articolo 287, comma 1, del medesimo codice.

Art. 185
Notizia di reato e attività di accertamento

1. Quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2. La CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
3. Al medesimo fine, la CONSOB può inoltre:
 - a. richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
 - b. procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale;
 - c. avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212.
4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 186
Trasmissione degli atti al pubblico ministero

1. Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 185.

Art. 187
Facoltà della CONSOB nel procedimento penale

1. Nel procedimento per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Art. 187-bis

1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, è sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.

TITOLO II

Sanzioni amministrative

Art. 188

Abuso di denominazione

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 189

Partecipazioni al capitale

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.

Art. 190

Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
 - a. ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
 - b. ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
 - c. agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
 - d. ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 191**Sollecitazione all'investimento**

1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

Art. 192**Offerte pubbliche di acquisto o di scambio**

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
 - a. non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 2, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5;
 - b. esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110.
3. Gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci a lire duecento milioni.

Art. 193**Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione**

1. Nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
 - a. ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
 - b. agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

Art. 194**Deleghe di voto**

1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 195

Procedura sanzionatoria

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal *Ministero dell'economia e delle finanze* con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB, il *Ministero dell'economia e delle finanze*, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti. può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al *Ministero dell'economia e delle finanze* e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazioni, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.
9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Art. 196

Sanzioni applicabili ai promotori finanziari

1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
 - c. sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
 - d. radiazione dall'albo.
2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

PARTE VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 197

Personale della CONSOB

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 198

Girate di titoli azionari

1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.

Art. 199

Società fiduciarie

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Art. 200

Intermediari già autorizzati

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.
3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 201

Agenti di cambio

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal *Ministero dell'economia e delle finanze*. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal *Ministero dell'economia e delle finanze*.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il *Ministero dell'economia e delle finanze*, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.
10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
15. Il *Ministero dell'economia e delle finanze*, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il *Ministero dell'economia e delle finanze*, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

Art. 202

Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.

Art. 203

Contratti a termine

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 204

Gestione accentrata

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.
2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle pregresse disposizioni.

Art. 205

Quotazioni di prezzi

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono sollecitazione all'investimento né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.

Art. 206

Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 207

Patti parasociali

1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208

Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile

1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.
2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209

Società di revisione

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 210

Modifiche al codice civile

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "nè ad aziende ed istituti di credito".
2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero:

"4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte."

4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni."

5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo:

"211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti."

Art. 211

Modifiche al T.U. bancario

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:

"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti."

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2."

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6."

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

Art. 212

Disposizioni in materia di privatizzazioni

1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

Art. 213

Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.

Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:
 - a. gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;
 - b. gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

- c. gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
 - d. il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
 - e. il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
 - f. gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 - g. il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 - h. il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 - i. il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
 - j. il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;
 - k. gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
 - l. il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;
 - m. la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
 - n. l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
 - o. il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
 - p. il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
 - q. la legge 23 maggio 1956, n. 515;
 - r. la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
 - s. gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
 - t. il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
 - u. il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
 - v. il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;
 - w. la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
 - x. la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter;
 - y. la legge 19 giugno 1986, n. 289;
 - z. il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
 - aa. la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
 - bb. la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
cc. il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;
 - dd. il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
 - ee. la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
 - ff. la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
 - gg. *l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;*
 - hh. la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;
 - ii. l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
 - jj. il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.
2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
- a. gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;
 - b. 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
 - c. l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
 - d. gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter, 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
 - e. gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
 - f. l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;
 - g. gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
 - h. gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;
 - i. gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
 - j. gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;
 - k. gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8; commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
 - l. gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

n. 597; m. gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

n. 562;

5 gennaio

inquiries, 5-
es, quinto
zioni, dalla

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Art. 215

Disposizioni di attuazione

1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ificazioni,

ALLEGATO

ti ai sensi

SEZIONE A - Servizi

lla legge
nsi degli

1. Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella sezione B.
2. Esecuzione di tali ordini per conto terzi.
3. Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B.
4. Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B.
5. Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella sezione B e collocamento di tali emissioni.

ies e 18-
licazioni,
onate ai

3 e 4; 4;
relative

91, n. 1;

o 174 o

articolo

SEZIONE B - Strumenti

, 149; le

5 e 6; 8;
ai sensi

, e 4; 8;
articolo

4; 7; 8;
ai sensi

1. Valori mobiliari.
2. Quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Strumenti del mercato monetario.
4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).

6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ("equity swaps").
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse.

SEZIONE C - Servizi accessori

1. Custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti indicati nella sezione B.
2. Affitto di cassette di sicurezza.
3. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
4. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
5. Servizi connessi all'assunzione a fermo.
6. Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli strumenti elencati nella sezione B.
7. Servizio di cambio allorché detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994) è il seguente:

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare

del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
7. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
 - prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;
 - definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;
 - prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
 - stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
 - stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si espliciti avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;
 - prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
 - stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei principi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;
 - nell'applicazione dei principi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
 - prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;
 - prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
 - prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

- m. disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
 - n. le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;
 - o. disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;
 - p. prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.
 3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non verificata ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
 4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza".

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti).

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. (Omissis)".

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: "Art. 23 (Nozione di controllo).

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
 1. esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b. il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d. l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
 4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"Art. 59 (Definizioni).

1. Ai fini del presente capo:
 - a. il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;
 - b. per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
 - c. per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici".

Nota all'art. 15:

- Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 8.

Nota all'art. 18:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Nota all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Nota all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Nota all'art. 23:

- Il Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni bancarie e finanziarie.

Nota all'art. 29:

- Il Titolo II, Capo II del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria, le succursali, la libera prestazione dei servizi.

Nota all'art. 30:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Nota all'art. 31:

- Il testo dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 23 (Promotori finanziari).

(Omissis).

4. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari".

(Omissis)".

Nota all'art. 48:

- Il testo dell'art. 97 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"Art. 97 (Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria).

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione".

Nota all'art. 52:

- Il testo dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"Art. 18 (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento).

(Omissis).

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

(Omissis)".

Nota all'art. 53:

- Il testo dell'art. 91, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

"Art. 91 (Restituzioni e riparti).

1. (Omissis). Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'art. 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare.

(Omissis)".

Nota all'art. 55:

- Il Titolo VIII del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, disciplina le sanzioni, penali ed amministrative, in materia bancaria e finanziaria.

Note all'art. 56:

- Il testo degli articoli 70 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 71, 72 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 73 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 74 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) e 75 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

Art. 70 (Provvedimento).

1. Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
 - a. risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
 - b. siano previste gravi perdite del patrimonio;
 - c. lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze* e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.
4. Il decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze* è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

Art. 71 (Organi della procedura).

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:
 - a. uno o più commissari straordinari;
 - b. un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari).

1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Art. 73 (Adempimenti iniziali).

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 74 (Sospensione dei pagamenti).

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può

emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

Art. 75 (Adempimenti finali).

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è prorogata a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
 3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1".
- Il titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) disciplina l'amministrazione controllata.

Nota all'art. 57:

- Il testo degli articoli 80 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 81, 82, 83 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 84, 85 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 86 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 87, 88, 89 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 90 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 91 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 92 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 93 e 94 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"Art. 80 (Provvedimento).

1. Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze* e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze* è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Art. 81 (Organi della procedura).

1. La Banca d'Italia nomina:
 - a. uno o più commissari liquidatori;
 - b. un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze* e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza).

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.

Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori).

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Art. 85 (Adempimenti iniziali).

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Art. 86 (Accertamento del passivo).

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentito i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 87 (Opposizioni allo stato passivo).

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perchè siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

Art. 88 (Appello e ricorso per cassazione).

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

Art. 89 (Insinuazioni tardive).

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'art. 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.

Art. 90 (Liquidazione dell'attivo).

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca.
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Art. 91 (Restituzioni e riparti).

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'art. 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'art. 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvati quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

Art. 92 (Adempimenti finali).

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stadi e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'art. 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 93 (Concordato di liquidazione).

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

Art. 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura).

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perchè sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare". - Per il testo dell'art. 97, cfr. la nota all'art. 48.

Nota all'art. 69:

- Il testo dell'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è il seguente:

"Art. 15 (Trasferimento a mezzo stanza di compensazione). - Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente data ed autenticata, è fatta con la seguente formula: "Al Capo della stanza di compensazione di e per lui a"".

I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di "consegna titoli" fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della società emittente, della specie e quantità delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonché le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

La stanza di compensazione è tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

Le società, le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le località sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla società, previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.

Note all'art. 75:

- Per il testo degli articoli 70, 72, 75 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56.
- Il Titolo II, Capo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) disciplina la liquidazione dell'attivo nel fallimento.

Nota all'art. 80:

- Il testo dell'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO) è il seguente:

"Art. 10 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati). - 1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolare la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare

la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

Note all'art. 83:

- Per il testo degli articoli 70, 72, 75 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56; per il testo degli articoli 80, 84 e da 85 a 94 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57.
- Il testo dell'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

"Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici".

Nota all'art. 84:

- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente:

"Art. 5. - Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'instestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura. La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

Art. 7. - Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

- a. devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;
- b. devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata emessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

- c. devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".

Nota all'art. 88:

- Per il testo dell'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cfr. la nota all'art. 69.

Nota all'art. 89:

- Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, è il seguente:

"Art. 6. - Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'art. 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per la incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'art. 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo art. 7".

Note all'art. 117:

- Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69), come modificato dall'art. 19 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è il seguente:

"Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - a. 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patri-momiali;
 - b. 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;
 - b. che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata".

- Il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dall'art. 63 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) e 27 (come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) è il seguente:

"Art. 1 (Ambito d'applicazione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
 - a. alle banche;
 - b. alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, numero 77;
 - c. alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
 - d. alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
 - e. ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il *Ministro dell'economia e delle finanze* con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

"Art. 27 (Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato - Art. 7 della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 86/635).

1. Non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa capogruppo costituita in Italia e controllata da un ente creditizio di un altro Paese della Comunità europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'impresa capogruppo non ha emesso titoli quotati in borsa;
 - b. l'ente creditizio estero controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa capogruppo, purchè gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;
 - c. l'impresa capogruppo e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'art. 28 sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'ente creditizio estero controllante;
 - d. il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'ente creditizio estero controllante e verificati secondo il diritto del Paese in cui esso è costituito conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità europee. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione degli organi e dei soggetti incaricati della verifica di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità indicate nell'art. 41. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'impresa capogruppo.
 2. L'impresa capogruppo indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede dell'ente creditizio estero controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.
 3. Soppresso".
- Il testo degli articoli 1 e 61 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva numero 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) è il seguente:

"Art. 1 (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:
 - a. le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 - b. le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; c) la riassicurazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:

- 23 luglio
92, n. 87
Istituti
bili delle
embre)
- a. di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;
 - b. di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175".

Ari. 61 (Esonero dall'obbligo di redazione).

- ancaria
società
- critéri di
trattare
posizione
ogenei
- ni caso
1. L'art. 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione europea.
 2. L'esonero previsto dal comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa;
 - b. che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
 - c. che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
 - d. che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.
 3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata".

tuata,
d'Italia

2,

da un

citabili
ovato

art. 28

nie e
embre
e la
aliana
ale è

lente

ria di

blica

creto

c) la

Nota all'art. 128:

- Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56.

Nota all'art. 152:

- Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56.

Nota all'art. 171:

- Il testo dell'art. 134 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"Art. 134 (Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria).

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Nota all'art. 185:

- Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. 12 luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria) è il seguente:

"Art. 2.

1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori.
2. Le modalità di interconnessione, ancorchè diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di più ampia diffusione.
3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indicherà all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nella varie forme previste dal comma 1.
4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruità dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale è inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari".

"Art. 3.

1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso è stato autorizzato nonché al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato. (Omissis)".

Nota all'art. 188:

- Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, all'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".

Nota all'art. 190:

- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cfr. la nota all'art. 128.

Nota all'art. 196:

- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cfr. la nota all'art. 128.

Nota all'art. 197:

- Il testo dell'art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 62 (Organico della CONSOB).

1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3.

Nota all'art. 198:

- Il testo dell'art. 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente:

"Art. 12 (Girata dei titoli azionari). - La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall'art. 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.

La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati.

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta in proprio favore.

La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.

L'autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: "vera la firma di".

L'autenticante risponde dell'identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

La firma dell'autenticante è esente da legalizzazione.

Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate".

Nota all'art. 199:

- Legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione).
- Il testo dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 60 (SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate).

(Omissis).

4. Le Società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.

(Omissis)".

Nota all'art. 200:

- Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 9 (Albo).

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco".

- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, è il seguente:

"Art. 7 (Vigilanza)

1. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

(Omissis)".

- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) è il seguente:

"Art. 3 (Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne dà comunicazione alla CONSOB.

(Omissis)".

- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) è il seguente:

"Art. 3 (Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

(Omissis)".

- Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) è il seguente:

"Art. 9 (Vigilanza).

1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV è iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

(Omissis)".

Nota all'art. 201:

- Il testo dell'art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 (Ordinamento della professione degli agenti di cambio) è il seguente:

"Art. 3. - Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.

- Legge 23 maggio 1956, n. 515 (Norme per i concorsi ad agente di cambio).

Nota all'art. 203:

- Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57.
- Il testo dell'art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

"Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Nota all'art. 209:

- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

"Art. 8 (Albo speciale delle società di revisione).

- La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:
 - oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;
 - rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;
 - nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.
- Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.
- Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9.
- Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.
- La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.
- In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo".

- Il testo dell'art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) è il seguente:

"Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). - 1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:

- sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;
- sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;
- hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;
- hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88".

- Il testo dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, dall'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall'art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è il seguente:

"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettificazione:

- se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2 comma dell'art. 3;
- se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

- c. se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
- d. se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
 - a. quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
 - b. (soppressa);
 - c. quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
 - d. quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nota all'art. 210:

- Il testo vigente dell'art. 2372, comma 4, del codice civile, già modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea).

(Omissis).

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

(Omissis)".

- L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione.
- Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, già modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e dall'art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che:

1. emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
2. violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;
3. influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4. omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che:

1. percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
2. omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
3. assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;
4. violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma".

- Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, già modificato dall'art. 113 della legge 24 Novembre 1981, n.689, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 2633 (Irregolarità dei titoli azionari e obbligazionari). - Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni".

Nota all'art. 211:

- Il testo vigente dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 107 (Elenco speciale).

1. Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4. -bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale: a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

- Il testo vigente dell'art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale).

1. Il *Ministro dell'economia e delle finanze* dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall'art. 107, comma 6".

Nota all'art. 212:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 3 (Altre clausole statutarie).

1. Le società operanti nei settori di cui all'art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, affinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

Nota all'art. 213:

- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Aggiornamenti

La L. 25 giugno 1999, n. 205 (in G.U. 28/6/1999, n. 149) ha disposto (con l'art. 15) la modifica dell'art. 214.

Il D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210 (in G.U. 7/6/2001, n. 130) ha disposto (con l'art. 13) la modifica degli artt. 71 e 72.

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (in G.U. 26/9/2001, n. 224) convertito con L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con gli artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 1 e 37.

Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/4/2002, n. 88) ha disposto (con gli artt. 7 e 8) l'abrogazione degli artt. 171, 174, 175, 176 e 181 e l'introduzione dell'art. 187-bis.

Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274 (in G.U. 7/10/2003, n. 233) ha disposto (con gli artt. da 2 a 24) la modifica degli artt. 1, 4, 10, 18, 22, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 58, 60 e 188 e l'introduzione degli artt. 41-bis, 43-bis e della Parte II, titolo III, capo II-bis.

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (in S.O. n. 157/L, relativo alla G.U. 2/10/2003, n. 229), convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) ha disposto (con l'art. 41-bis) la modifica dell'art. 37.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 27/12/2003, n. 299) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 37.

Il D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 14/2/2004, n. 37) ha disposto (con gli artt. 1, 3 e 9) la modifica degli artt. 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, 43, 45, 48, 49, 85, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 120, 122, 125, 128, 129, 131, 126, 134, 135, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 189 e l'introduzione degli artt. 147-bis, 151-bis e 151-ter.

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
Disegno Legge Camera dei Deputati n. 4705
Presentato il 16 febbraio 2004

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Interventi per la tutela del risparmio

Presentato il 16 febbraio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 47, primo comma, della Costituzione italiana dispone: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; (...) ».

In base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le finalità principali della CONSOB sono trasparenza e correttezza.

In base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la finalità principale della Banca d'Italia è la stabilità sistemica.

Nessuna autorità si concentra dunque a titolo proprio e pieno sul risparmio.

È evidente la lacuna che è prodotta da questo assetto, che vede una segmentazione asimmetrica tra competenze funzionali tra di loro diverse, ciascuna parziale.

In sintesi, l'ordinamento giuridico italiano non conosce e non disciplina ancora una competenza istituzionale organica sul bene fondamentale che è il risparmio, identificato dall'articolo 47, primo comma, della Costituzione.

È questa una lacuna che va colmata; non unificando gli organi, ma certamente unificando la funzione di tutela del risparmio.

Non un'autorità unica dunque, ma, tra altre autorità, un'unica autorità funzionalmente competente sul bene costituzionale fondamentale del risparmio.

Per farlo e nel farlo vi sono un obiettivo ed un vincolo fondamentali.

L'obiettivo è una maggiore reale tutela del risparmio; il vincolo è il modello europeo dal quale non si deve prescindere ed al quale si deve tendere.

Si deve conservare quanto di positivo deriva dalla nostra struttura storica, ma bisogna sapere anche che non c'è più spazio per conservare particolarismi nazionali o, in prospettiva, che non c'è spazio per formulare più o meno ingegnose invenzioni domestiche.

Il mercato finanziario è globale, l'architettura istituzionale che si deve utilizzare come paradigma, baricentrandoci su questa, è una sola: l'architettura europea, come è proprio della storia istituzionale dell'Unione, una storia che è tipicamente progressiva ed evolutiva. In particolare, se è realisticamente troppo presto perché tutti insieme i Paesi dell'Unione possano formulare una ipotesi europea comune da applicare poi per derivazione in ciascun Paese, è certamente tempo nel nostro Paese per elaborare una nostra riforma nazionale, coerente con l'evoluzione in atto in Europa, come è stato fatto con una progressiva, sintomatica accelerazione in Germania con la creazione della BAF nel maggio 2002, in Francia con la creazione dell'AMF nell'agosto 2003.

In questa logica, la strategia della riforma non deve essere dogmatica: può e deve essere articolata.

Ma nel rapporto tra risparmio ed istituzioni un punto deve essere comunque ben fisso e ben chiaro: tra tutela del risparmio e tutela delle istituzioni la priorità assoluta va alla tutela del risparmio.

Sono le istituzioni che devono servire il risparmio e non l'opposto.

È il disegno delle istituzioni che va modellato sulle ragioni del risparmio e non viceversa.

Le ragioni per una riforma sono state esposte e sviluppate in importanti atti parlamentari, a partire dai seguenti: atto Camera n. 2052 del 29 novembre 2001; atto Senato n. 956 dell'11 dicembre 2001; atto Camera n. 2436 del 27 febbraio 2002; atto Camera n. 4586 del 23 dicembre 2003.

Quanto alle ipotesi di riforma, la strategia che in tal senso si ipotizza è articolata in un corpus normativo che non è limitato alla supervisione (riforma del sistema di controllo), ma è esteso ad ulteriori necessari elementi di regolamentazione (*market abuse*, revisori, incompatibilità, *corporate governance* e relative sanzioni, assicurazioni rischi, limiti alle prestazioni di garanzia, nuovi criteri sulla circolazione degli strumenti finanziari, attività in paradisi legali).

Il disegno della nuova supervisione deve – come premesso – essere coerente con il modello europeo; con il modello più recente, conservando l'esistente, ma solo se è possibile.

Tre autorità – Banca d'Italia, nuova supervisione e Antitrust – possono avere adeguata, coerente e simmetrica competenza funzionale, rispettivamente su stabilità, risparmio e concorrenza.

La nuova supervisione deve essere indipendente. Non c'è in Europa un modello unico di meccanismo di nomina delle Authority. Tendenzialmente, i modelli si baricentrano sugli Esecutivi per le competenze settoriali; sui Parlamenti o sulle corone per i diritti civili.

Lo schema delineato nel presente disegno di legge per la supervisione sul risparmio non è baricentrato sull'Esecutivo, ma sul Parlamento. Questo modello di *accountability* parlamentare è ipotizzato limitato alla nuova supervisione.

Ma, oltre che discusso e variato a seguito della discussione in Parlamento, questo modello può anche essere esteso dal Parlamento ad altri organi.

Ne risulterà un'autorità compiutamente definita nelle sue attribuzioni, consistenti nell'esercizio di competenze che ora sono in parte distribuite tra istituzioni; nei suoi poteri (regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori), nei confronti di tutti gli intermediari bancari e non, e di chiunque solleciti il pubblico risparmio; nella sua posizione istituzionale sia di indipendenza sia di autonomia anche finanziaria, con contribuzioni a carico delle banche e degli intermediari finanziari; autonomia negoziale per assicurarne la flessibilità e l'accesso sul mercato a valide risorse professionali.

Comunque, un'autorità dotata di piena legittimazione democratica per la fonte dei poteri di nomina e per i controlli, tutti baricentrati sul Parlamento.

La nuova supervisione deve essere forte, in termini morali, professionali, finanziari, strumentali, operativi, ispettivi e sanzionatori, tanto da proiettare all'esterno il senso vero dell'autorità. In questi termini, « autorità » non è solo il *nomen juris* attribuito ad un organo, ma è molto di più. È un effetto nuovo, di affidabilità per gli onesti, di *metus*, di deterrenza e di repressione per i disonesti.

Alla riforma della supervisione si aggiunge quella del regime sostanziale delle attività.

Il riferimento è al *market abuse* e al recepimento della relativa direttiva comunitaria.

Per i revisori, si delinea una nuova e più rigorosa disciplina modellata sullo schema recente degli Stati Uniti d'America. In conclusione va rimarcato quanto segue.

La finanza è un fattore fondamentale, nella strategia della competizione.

Un Paese può competere e non declinare se è capace di conservare la sua ricchezza finanziaria senza bruciarla sistematicamente, per importi pari a punti di prodotto interno lordo e, simmetricamente, se è capace di attrarre dall'esterno flussi finanziari.

Un Paese non declina, ma compete, se – come si dice ora – ha un'efficiente infrastruttura immateriale, istituzionale.

Più tradizionalmente può dirsi: l'ordinamento giuridico proprio di un Paese, il suo ordinamento non solo formale, ma anche sostanziale (valori, uomini e mezzi credibili) è fondamentale nella strategia

della competizione internazionale. L'ordinamento europeo, con i limiti di bilancio pubblico e con i divieti di aiuti di Stato e, soprattutto, con l'integrazione del mercato, esclude forme tradizionali di intervento a salvataggio, non sostituibili nemmeno da forme di cannibalizzazione tra soggetti. Impone scelte che escludano in radice crisi di questa forma e di questa dimensione. Impone una riforma costituita come base solida, e perciò credibile, del nostro sistema finanziario.

In un mondo sempre più integrato, il sistema finanziario è la nervatura di una economia moderna e dinamica: integrati in Europa, non si può agire o essere diversi dall'Europa. Si può e si deve dunque

trovare una soluzione europea per i bisogni italiani; si deve analizzare, ma si deve anche agire; si deve conservare, ma non si devono perdere valori e tempo.

Il tempo è strategico e queste, semplicemente, sono le ragioni e le urgenze della riforma.

Quanto allo specifico contenuto del provvedimento si rileva quanto segue.

Il provvedimento è articolato in due titoli.

Il titolo I reca la disciplina istituzionale; il titolo II reca la disciplina delle attività.

Il capo I del titolo I (Finalità, funzioni e poteri) contiene gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 prevede la trasformazione della Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (CONSOB) in Autorità per la tutela del risparmio.

L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

L'articolo 2 prevede che l'Autorità eserciti i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

L'articolo 3 reca le funzioni; in particolare definisce la linea di demarcazione delle competenze della nuova Autorità rispetto alla Banca d'Italia, alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione),

all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

L'articolo 4 prevede i poteri di vigilanza dell'Autorità, la quale, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri.

Il capo II (articoli da 5 a 20) disciplina l'organizzazione istituzionale.

L'articolo 5 prevede che l'Autorità sia retta da un proprio statuto.

L'articolo 6 individua gli organi istituzionali dell'Autorità, che sono la commissione, il presidente e il collegio dei revisori.

Gli articoli da 7 a 13 disciplinano le funzioni della commissione, organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

Gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano le funzioni del presidente dell'Autorità. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

L'articolo 17 disciplina le funzioni del direttore generale che è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.

Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano le funzioni del collegio dei revisori che esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

Il Capo III (articoli da 21 a 25) concerne l'autonomia organizzativa e gestionale, contabile e negoziale.

L'articolo 21 prevede che l'Autorità con proprio regolamento definisce l'organizzazione amministrativa e la pianta organica dell'Autorità nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

L'articolo 22 prevede che il personale dell'Autorità è reclutato, in via ordinaria, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

L'articolo 23 dispone che l'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria.

L'articolo 24 prevede che l'Autorità è dotata di autonomia contabile. In particolare, l'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

L'articolo 25, recante la rubrica « Autonomia negoziale », prevede che l'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

Il capo IV (articoli da 26 a 28) disciplina i rapporti istituzionali; in particolare, l'articolo 26 prevede che il presidente dell'Autorità, della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.

Il capo V (articoli da 29 a 33) reca le disposizioni finali.

L'articolo 29 detta norme in materia di concorrenza.

L'articolo 30 attribuisce determinate facoltà al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

L'articolo 31 dispone il passaggio all'Autorità ed alla Banca d'Italia di alcune competenze ministeriali.

L'articolo 33 reca disposizioni tributarie. In particolare è stabilito che tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni ed al subingresso di cui ai successivi articoli 34 e 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il capo VI (articoli da 34 a 36) reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 34 concerne il trasferimento di personale e beni.

L'articolo 35 prevede che l'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferiti, salva la responsabilità civile per fatto illecito.

L'articolo 36 concerne la data di inizio dell'attività dell'Autorità.

Nell'ambito titolo II, recante disciplina delle attività, l'articolo 37 concerne il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato.

L'articolo 38 riguarda la circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri.

L'articolo 39 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia.

L'articolo 40 detta norme in materia di conflitti di interessi tra banche e imprese.

L'articolo 41 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 42 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

L'articolo 43 prevede che il Governo è delegato ad adottare, attribuendo all'autorità prevista dall'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161

del medesimo testo unico.

L'articolo 44 prevede che nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale (« Dei delitti contro l'economia pubblica »), dopo l'articolo 499 sia inserito l'articolo 499-bis. (« Nocumento al risparmio »). In particolare, l'articolo in questione prevede che chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 500.000 euro. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo. La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624, 2625, 2635, 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza. Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro.

L'articolo 45 prevede che nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile (« Degli illeciti commessi mediante omissione »), prima dell'articolo 2630 è inserito l'articolo 2629-bis. (« Omessa comunicazione del conflitto di interessi »). In particolare, l'articolo in questione prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'articolo 46 reca aumento di sanzioni penali e amministrative già esistenti.

L'articolo 47 prevede che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

L'articolo 48 detta norme procedurali per l'esercizio delle deleghe legislative.

L'articolo 49 concerne i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'articolo 50 contiene norme di abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DISCIPLINA ISTITUZIONALE

CAPO I FINALITÀ, FUNZIONI E POTERI

ART. 1. *(Autorità per la tutela del risparmio).*

1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 2. *(Finalità).*

1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori, l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.

4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 3. *(Funzioni).*

1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.

2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti dall'articolo 1, commi 1, lettera u), e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.

3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e le competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4, e 58 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.

6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 4.
(Poteri di vigilanza).

1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Tali disposizioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza, l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i medesimi poteri di vigilanza informale e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia, nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato testo unico. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza.

3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le Autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2, non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30.

4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.

6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al titolo II della presente legge.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Sezione I
STATUTO E ORGANI ISTITUZIONALI.

ART. 5.
(Statuto).

1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.

2. Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni del proprio statuto.

ART. 6.
(Organi istituzionali).

1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:

a) la commissione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

Sezione II
COMMISSIONE.

ART. 7.
(Funzioni).

1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri.

2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.

3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

ART. 8.
(Nomina e revoca).

1. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione congiunta delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la maggioranza di due terzi dei componenti.
2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.
3. I commissari sono scelti fra persone di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.
4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.
5. La revoca dei commissari può essere disposta, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 9.
(Funzionamento del collegio).

1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate al collegio dei revisori.

ART. 10.
(Obblighi).

1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

ART. 11.
(Incompatibilità).

1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.
2. I dipendenti pubblici sono collocati d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.
3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui essa si verifica, pena la decadenza dall'incarico.

ART. 12.
(Divieti successivi).

1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

ART. 13.
(Indennità di funzione).

1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti.

Sezione III
PRESIDENTE.

ART. 14.
(Funzioni).

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.
4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.

ART. 15.
(Nomina).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

ART. 16.
(Norme applicabili).

1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2, e dagli articoli 10, 11 e 12.

Sezione IV
DIRETTORE GENERALE

ART. 17.
(Direttore generale).

1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.
5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

Sezione V
COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 18.
(Funzioni).

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.
2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questa delibera sulle materie di cui al comma 1.

ART. 19.
(Nomina e revoca).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti; con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.
2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità.
4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 20.
(Diritti e doveri).

1. I componenti del collegio dei revisori possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.

2. Il collegio dei revisori informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e i fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.

3. Il collegio dei revisori redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile concernenti i sindaci delle società per azioni e il controllo contabile.

CAPO III

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE

ART. 21.
(Organizzazione amministrativa e pianta organica).

1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

ART. 22.
(Personale).

1. Il personale dell'Autorità è reclutato mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità.

3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantire l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interessi.

ART. 23.
(Risorse finanziarie).

1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.

3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto ed i principi di buona amministrazione.

ART. 24.
(Autonomia contabile).

1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi ed i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.

3. Il bilancio dell'Autorità è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

ART. 25.
(Autonomia negoziale).

1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

CAPO IV
RAPPORTI ISTITUZIONALI

ART. 26.
(Rapporti tra le Autorità).

1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle Autorità di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il Governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, ovvero su richiesta di uno dei componenti.

ART. 27.
(Rapporti con il Parlamento).

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle Commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle Commissioni conseguenti alla presentazione e alla discussione del documento.

2. Il bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.

3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.

4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.

5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

ART. 28.
(Rapporti con il Governo).

1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio informazioni sui fatti di maggiore rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.
(Concorrenza).

1. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

3. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.

4. Ai rapporti tra le Autorità indicate al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 4, comma 3.

ART. 30.
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati, notizie e informazioni generali alle Autorità indicate all'articolo 26 della presente legge ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle Autorità di cui all'articolo 3 della medesima legge, nel rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 e dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle Autorità indicate all'articolo 3.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia ed i presidenti delle Autorità di cui all'articolo 26.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre Autorità indicate al comma 2.

ART. 31.
(Funzioni ministeriali e sanzioni).

1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Ognuna delle Autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Con regolamento, da adottare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alle Autorità di cui all'articolo 3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.

ART. 32.
(Norme applicabili).

1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3, e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione delle proprie attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 33.
(Disposizioni tributarie).

1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 34.
(Trasferimento di personale e beni).

1. È trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferiti, secondo accordi conclusi tra le due Autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio, ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.

2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'Autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali.

ART. 35.
(Subingresso).

1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferiti, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

ART. 36.
(Inizio dell'attività).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 37.

3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

ART. 37.
(Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato).

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito denominata « direttiva ».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'Autorità di cui alla lettera b) del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'Autorità di cui alla lettera b) di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione all'Autorità di cui alla lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza all'Autorità di cui alla lettera b);

6) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire all'Autorità di cui alla lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l'Autorità di cui alla lettera b) possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della presente legge;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri;

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra l'Autorità di cui alla lettera b) e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine dell'Autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'Autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un milione di euro da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel massimo a duecentomila euro; per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 47 della presente legge;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 38.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri).

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana le disposizioni di attuazione del comma 1 del presente articolo e disciplina i casi in cui detto comma non si applica.

ART. 39.

(Trasparenza delle società estere).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;

b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da parte di altra società di revisione;

c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;

d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di cui alla lettera a) controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;

e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana;

f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma 1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;

b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;

c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;

e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

ART. 40.

(Conflitti di interessi tra banche e imprese).

1. L'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che tali soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la nozione di gruppo.

ART. 41.

(Conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;

b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di attuazione;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge.

ART. 42.

(Sistema di indennizzo dei risparmiatori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'esercizio delle richiamate attività è subordinato all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.

ART. 43.

(Società di revisione).

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'Autorità di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, dirette a:

a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;

b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;

c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo;

e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 46 della presente legge, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del presente comma;

f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 47.

ART. 44.

(Reato di documento al risparmio).

1. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 499 è inserito il seguente:

« ART. 499-bis. (Documento al risparmio). – Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave documento al risparmiatore è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 500.000 euro. Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo.

La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e

dall'articolo 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave documento ai risparmiatori, come definito nel primo comma.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione, direzione controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.

Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro ».

ART. 45.

(Omessa comunicazione del conflitto di interessi).

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

« ART. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto di interessi). – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi ».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: « codice civile » sono inserite le seguenti: « e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile ».

ART. 46.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono aumentate di tre volte.

ART. 47.

(Sanzioni accessorie).

1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche societarie;

c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

ART. 48.

(Esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

ART. 49.
(Reati di riciclaggio e impiego).

1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse.

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

ART. 50.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma 1, lettera f), e 118, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Consiglio di
diffusi tra il
mediazione
nico delle
di cui al
124, che
violazione

« civile »
29-bis del

decreto

stabili del
violazioni
ropea o
cio 1998,

re 1993,
decreto
te di tre

elegato
zione di
re 1993,
decreto

anni, in
ella sua

presso

nanziari

carico
ubblico
ei quali

zati per

Senato
detenuti
ermine
za dei

ELENCO PARTECIPANTI

Dr.ssa Stella Aiello - Torino
Presidente - Gruppo Agenti SAI

Dott. Adriano Amerini - Milano
Dirigente Vita - Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prof. Aurelio Anselmo - Palermo
Presidente - A.I.D.A. Sezione Sicilia

Dott. Mario Barbuto - Torino
Presidente - Tribunale Ordinario di Torino

Avv. Eugenio Barcellona - Torino
Foro di Torino

Dott. Pier Giorgio Bedogni - Torino
Direttore Centrale Amministrazione e Bilancio - Fondiaria SAI S.p.A.

Sig.ra Elena Bico - Roma
Segretario e Tesoriere - A.I.D.A. Italiana

Prof. Avv. Marino Bin - Torino
Ordinario di Diritto Civile - Università di Torino

Dott. Enrico Boglione - Roma
Presidente - AIBA

Avv. Giorgio Bonino - Torino
Segretario A.I.D.A. - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Dott. Massimo Bosio - Torino
Direttore Generale - CGS Fleet Società per la gestione dei sinistri delle flotte aziendali

Avv. Lorenzo Capotosti - Roma
Vice Presidente - A.I.D.A. Italiana

Rag. Carlo Cassamagnaghi - Milano
Emeritus - Reconta Ernst & Young

Dott. Giampaolo Catarzi - Torino
Dirigente - Toro Assicurazioni S.p.A.

Dott. Marco Cecchi De' Rossi - Milano
Amministratore Delegato - Fitch Italia S.p.A.

Dott. Ing. Bruno Chiadò Piat - Torino
Dirigente Responsabile Valutazioni e Perizie - Praxi S.p.A.

Dott. Paolo Colciago - Milano
Socio - KPMG

Dott. Luca Colombano - Torino
Funzionario - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Maurice Cox - Roma
Chief Underwriting Officer - Swiss Re S.p.A.

Dott. Massimo Dafano - Roma
Vice Direttore Generale - Ministero delle Attività Produttive

Dott. Enea Dallaglio - Milano
Direttore Generale - I.R.S.A. Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni

Dott. Renato De Feo - Torino
Consigliere - Marsh Risk Consulting Service

Dott. Giuseppe De Luca - Torino
Responsabile R.C.D. - Toro Assicurazioni S.p.A.

Avv. Alfonso De Virgiliis - Firenze
Vice Presidente - A.I.D.A. Sezione Toscana

Sig. Antonio De Virgiliis - Firenze
Agente - INA Assitalia S.p.A.

Dott. Antonio Deangeli - Torino
Direttore Tecnico - Augusta Assicurazioni S.p.A.

Avv. Luigi Desiderio - Roma
Direzione Coordinamento Giuridico - ISVAP

Avv. Gian Antonio Dionisio - Torino
Studio Legale Tosetto Weigmann e Associati

Avv. Paolo Emilio Ferreri - Torino
Consigliere - A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Avv. Giovanni Maria Ferreri - Torino
Studio Legale Ferreri

Dott. Sergio Finesso - Milano
Direttore Generale - Italiana Assicurazioni S.p.A.

Avv. Paolo Fiorio - Torino
Coordinatore Osservatorio Credito e Risparmio - Movimento Consumatori

Dott. Francesco Frasca - Roma
Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria - Banca d'Italia

Dott. Giancarlo Fusco - Torino
Responsabile Servizio Legale - Toro Assicurazioni S.p.A.

Dott. Giampaolo Galli - Roma
Direttore Generale - ANIA

Prof. Agostino Gambino - Roma
Presidente - A.I.D.A. Italiana

Dott. Mario Garavelli - Torino
Presidente - E.R.P.

Dott. Pio Garelli - Torino
Funzionario - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Avv. Franzo Grande Stevens - Torino
Vice Presidente - A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Avv. Michele Greco - Roma
Vice Presidente - A.I.D.A Sezione Calabria

Rag. Carlo Iervolino - Torino
Vice Direttore Generale - Toro Assicurazioni S.p.A.

Dott. Luigi Lana - Torino
Vice Direttore Generale - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Giancarlo Lana - Torino
Direzione Investor Relations - Fondiaria SAI S.p.A.

Avv. Giulia Levante - Vicenza
Studio Legale Avvocato Ugo Dal Lago

Avv. Giorgio Maria Losco - Torino
Direttore Affari Legali - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Fausto Marchionni - Firenze
Amministratore Delegato e Direttore Generale - Fondiaria SAI S.p.A.

Dott. Pietro Menghi - Roma
Head of Italian Domestic Client Management - Swiss Re S.p.A.

Dott. Ili Mihalich - Torino
Presidente - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Bruno Mondini - Genova
Presidente - Inservice S.r.l. Servizi Assicurativi Genova

Dott. Mario Francesco Novità - Torino
Presidente - Corte d'Appello

Dott. Mario Orio - Venezia
Consigliere - A.I.D.A Italiana

Dott. Umberto Panizza - Torino
Direttore Rami Elementari Speciali e Riassicurazioni - Toro Assicurazioni S.p.A.
Segretario - A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Dott. Giovanni Pansoya di Borio - Genova
Direttore - Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.

Avv. Renato Paparo - Torino
Studio Avv. Faustino Dalmasso

Dr.ssa Angela Pasetti - Torino
Dirigente - Fondiaria SAI S.p.A.

Dott. Lodovico Passerin D'Entreves - Torino
Chairman Executive Assistant - Fiat S.p.A.

Dott. Walter Passini - Torino
Amministratore Delegato - CWS S.r.l. Soluzioni Informatiche

S.E. Dott. Silvio Pieri - Torino
Primo Presidente Onorario - Suprema Corte di Cassazione

Dott. Maurizio Pillon - Torino
Dirigente - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Angelo Piloni - Torino
Direttore Generale - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Avv. Veronica Pinotti - Milano
Studio Legale Lovells

Dott. Roberto Pontremoli - Milano
Vice Presidente - ANIA e Consigliere - A.I.D.A. Italiana

Avv. Luca Procacci - Torino
Studio Legale Luca Procacci

Prof.ssa Avv. Carla Rabitti Bedogni - Roma
Commissario - Consob

Avv. Giuseppe Ranieri - Firenze
Studio Legale Giuseppe Ranieri

Dott. Bruno Rapetti - Torino
Sostituto Procuratore della Repubblica - Procura Generale di Torino

Dott. Paolo Ratti - Milano
Socio - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.

Dott. Giuseppe Rumazza - Torino
Direttore - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Dott. Claudio Salvatori - Torino
Amministratore Delegato e Direttore Generale - Augusta Assicurazioni S.p.A.

Dott. Roberto Salvi - Torino
Presidente - Gruppo Aziendale Agenti Toro Assicurazioni S.p.A.

Dott. Domenico Santececca - Roma
Direttore Centrale - A.B.I.

Dott. Andrea Simoncelli - Torino
Vice Direttore Generale e Chief Financial Officer - Toro Assicurazioni S.p.A.

Prof. Michele Siri - Genova
Consigliere - A.I.D.A. Italiana

Dr.ssa Claudia Socco - Torino
Senior Underwriter R.C.D. - Toro Assicurazioni S.p.A.

Geom. Guido Tecilla - Trento
Dirigente - ITAS Mutua Assicurazioni S.p.A.

Avv. Luigi Tessore - Torino
Dirigente - Fondiaria SAI S.p.A.

Avv. Beniamino Tortora - Roma
Consulente Legale - Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A.

Avv. Romolo Tosetto - Torino
Presidente - A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Avv. Giuseppe Tricoli - Genova
Segretario - A.I.D.A. Ligure e Consigliere - A.I.D.A. Italiana

Avv. Giorgio Pietro Vianello - Milano
Vice Presidente e Tesoriere A.I.D.A. Lombarda

Dott. Fabrizio Vignati - Torino
Relazioni Esterne - Fondiaria SAI S.p.A.

Prof.ssa Avv. Giovanna Volpe Putzolu - Roma
Ordinario di Diritto delle Assicurazioni - Università degli Studi "La Sapienza"
Vice Presidente A.I.D.A. Italiana

Avv. Marco Weigmann - Torino
Studio Legale Tosetto Weigmann e Associati

Avv. Cesare Zaccone - Torino
Consigliere A.I.D.A. - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Ivi presenti 50 studenti di Diritto delle Assicurazioni - Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino

(aggiornamento al 12 novembre 2004)